




Città di Amalfi



Comune di Amalfi
Settore Urbanistica e Demanio

Imposta di bollo assolta (N° 01200361685658 - dichiarazione prot. n. 3202 del 09.03.2021)

Numero marca da bollo: 01200361685658

Prot. n. 3722 del 18.03.2021

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

ai sensi dell'art.30 cc.2, 3 e 4 del DPR 380/01

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E DEMANIO

Vista l'istanza prot. n. 3202 del 09.03.2021 con la quale il sig. Giovanni AVITABILE, nato a Napoli il 01.08.1967, e residente in Cerchiara di Calabria (CS) alla Via Giuseppe Garibaldi, n° 41 – C.F.: VTBGNN67M01F839A, ha chiesto il rilascio di certificato di destinazione urbanistica relativo ai cespiti identificati al Catasto Terreni del Comune di Amalfi, al foglio n° 14 particella n. 626 e al Catasto Fabbricati del Comune di Amalfi al foglio n. 14, particella n. 635;

Preso atto che è stato effettuato presso Fineco Bank versamento di € 50,00 quali diritti di segreteria in data 10.03.2021, TRN 2103091772515441480320040000IT;

Visto l'art.30, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Premesso:

- **che** il territorio comunale di Amalfi è stato dichiarato "*di notevole interesse pubblico*" con D.M. del 22/11/55 e, quindi, sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi della ex L.n.1497/39, ora Parte Terza del D. Lgs. 42/2004;
- **che** sul territorio del Comune di Amalfi sono vigenti le disposizioni del Piano Urbanistico Territoriale per la penisola "Sorrentino - Amalfitana", L.R.C. 35/87 e s.m. e i., e che l'art. 5 della stessa legge vieta il rilascio di *concessioni edilizie* fino all'approvazione di P.R.G. adeguato alle prescrizioni del P.U.T.;
- **che** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.08.2020 è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale comprensivo della VAS, il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale e gli Atti di Programmazione, ai sensi dell'art. n. 25 comma 1 della Legge Regionale n. 16/2004 e dell art. n. 3 comma 5 del Regolamento di Attuazione n.5/2011;
- **che** è stato pubblicato sul B.U.R. Campania n. 172 del 07.09.2020 l'avviso di approvazione del "Piano Urbanistico Comunale(P.U.C.) di Amalfi, corredato di V.A.S. e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale(R.U.E.C.)";
- **che** parti del territorio comunale sono sottoposte a vincolo idrogeologico (art.1 del R.D. 30 dicembre 1923 n.3267), applicato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - Corpo forestale dello Stato e, divenuto definitivo, dal 03.04.1983;
- **che** l'intero territorio comunale è stato classificato a rischio sismico con categoria 3, giusta deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 7/11/2002;

▪ **che** l'intero territorio comunale è inserito nella perimetrazione del Parco Monti Lattari di cui alla deliberazione di G. R. C. n. 2777 del 26/09/2003 e per esso valgono le relative norme di salvaguardia;
vista la *Variante Generale "Aggiornamento del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del territorio"*, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 28/03/2011;
preso atto che l'avviso di adozione di tale *Variante* è stato pubblicato sul B.U.R.C. del 26/04/2011;
visto il progetto di variante "Aggiornamento del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico", adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 23 dell'01.7.2010 e il "Testo Unico delle Norme di Attuazione dei PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele" adottato in via definitiva con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele n. 22 del 02.08.2016, ed entrato in vigore dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n° 190 del 16 Agosto 2016;
preso atto altresì che, a far data dalla pubblicazione del precitato *avviso*, il Piano aggiornato e le sue Norme di Attuazione modificano e sostituiscono il vigente *progetto di Piano*, di cui cessa l'efficacia;
vista la Legge del 21 novembre 2000, n. 353 - "Legge - quadro in materia di incendi boschivi" pubblicata sulla G.U. n. 280 del 30 novembre 2000;
vista la delibera di G. C. n. 235 del 27/12/2007, con la quale è stato approvato l' "... elenco definitivo delle particelle relative ai singoli eventi verificatisi nel quadriennio 2004/2007 redatto dall'U.T.C. sulla base dei dati messi a disposizione dal Corpo forestale dello Stato nonché relative perimetrazioni fornite dallo stesso";
vista la delibera di G. C. n. 51 del 22/03/2010, con la quale è stato approvato l' "... elenco definitivo delle particelle relative ai singoli eventi verificatisi nel triennio 2007/2009, redatto dall'U.T.C. sulla base dei dati messi a disposizione dal Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Tramonti";
vista la delibera di G. C. n. 47 del 15/04/2011, con la quale è stato approvato l' "... elenco definitivo delle particelle relative all'evento verificatosi nell'anno 2010, redatto dall'U.T.C. sulla base dei dati messi a disposizione dal Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Tramonti";
visto il D.P.R. del 08/09/1997, n. 357 riguardante il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" nonché il Regolamento Regione Campania n. 9 del 09/01/2010;

certifica

- **che le particelle nn. 626, 635 del foglio n. 14 del Comune di Amalfi:**
 - **ricadono** in zona a vincolo paesaggistico – ambientale (Parte Terza del D. Lgs. 42/2004);
 - **ricadono** in zona C "Area di riserva controllata" della zonizzazione del Parco, come riportato nella cartografia dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, dei sentieri, terra protetta tra Amalfi e Sorrento;
 - **ricadono** in zona soggetta a vincolo idrogeologico;
 - **non ricadono** in zona (SIC) *Siti di Interesse Comunitario*;

e risultano così classificate:

Identificativo	PUC	PUT	PSAI
fg.n. 14 p.lla n. 626	in parte Zona E1a art.51 Norme tecniche di attuazione in parte Zona E3 art.53 Norme tecniche di attuazione	in parte Zona territoriale 1A in parte Zona territoriale 1B in parte Zona territoriale 3 art. 17 L.R. n. 35/87	<i>In parte R3</i> <i>In parte P3</i> artt. 16,33 Norme attuazione PSAI

Identificativo	PUC	PUT	PSAI
fg.n. 14 p.IIa n. 635	in parte Zona E1a art.51 Norme tecniche di attuazione in parte Zona E3 art.53 Norme tecniche di attuazione	Zona territoriale 1B art. 17 L.R. n. 35/87	<i>In parte R3</i> <i>In parte P3</i> artt. 16,33 Norme attuazione PSAI

Le norme tecniche di attuazione del PUC relative alle zone interessate sono le seguenti:

Art. 51 – Zona E1a – Aree naturali comprese nella ZT 1a del PUT.

La zona comprende le emergenze tettoniche e morfologiche con facies di roccia affiorante e vegetazione spontanea ed è sottoposta a tutela naturale. Sono prescritti gli interventi specificati nell'art. 17 - § Zona territoriale 1a. Tutela dell'ambiente naturale di 1° grado – delle norme della L.R. n.35/87.

Sono vietati:

- l'edificabilità di qualsiasi tipo e ogni trasformazione del suolo anche derivante da sbancamenti, dalla costruzione di muri di sostegno e da riporti di terreno;
- l'attraversamento con strade, elettrodotti, acquedotti, funivie e altre opere che non siano previste dal PUT dell'Area Sorrentino Amalfitana;
- le opere di rimboschimento in contrasto con la vegetazione esistente.

E' obbligatoria la conservazione della vegetazione spontanea.

Ove necessario, sono consentiti gli interventi di restauro del paesaggio in conformità alle norme tecniche contenute nel Titolo IV della L.R. n. 35/87.

Per gli edifici esistenti e legittimamente realizzati sono prescritti la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il restauro conservativo in conformità alle norme tecniche contenute nel Titolo IV della L.R. n. 35/87 e nel successivo CAPO X delle presenti norme.

Art. 53 – Zona E3 – Agricola compresa nella ZT 3 del PUT.

La zona comprende le aree agricole di notevole importanza paesistica assoggettate a tutela integrata e risanamento. Sono prescritti gli interventi specificati nell'art. 17 - § Zona territoriale 3. Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo – delle norme della L.R. n.35/87. Sono consentiti gli interventi per l'adeguamento dell'organizzazione agricola del territorio già indicati nel precedente articolo per la sottozona E1b/a). E' consentita la realizzazione, all'interno del volume esistente e, nei casi di dimostrata impossibilità, all'esterno, sul lato opposto alla facciata principale, dei volumi tecnici e delle pertinenze ammissibili, queste ultime entro il limite del 20% del volume principale al quale sono asserviti in conformità al d.P.R. n. 380/2011 e s.m.i.. Nei casi di dimostrata impossibilità di realizzazione dei volumi tecnici sia all'interno del volume principale che sul lato opposto alla facciata principale è ammessa la loro realizzazione sulle facciate laterali. Nei casi di dimostrata impossibilità di realizzazione delle pertinenze ammissibili sul lato opposto alla facciata principale è ammessa la loro realizzazione lateralmente all'edificio principale. Le aree agricole comprese nella ZTO 3 del PUT (E3) così come definite dall'art. 17 della L.R. n. 35/87, sono costituite in prevalenza da ambiti collinari con funzione di aree agricole a struttura mista, con contenuta presenza di aree urbanizzate. Sono dotate di buona permeabilità, con una buona dotazione di risorse naturali. Per le aree comprese nella ZT3 del PUT, ai fini dell'esercizio delle attività connesse all'agricoltura, il PUC persegue obiettivi di conservazione e recupero delle caratteristiche del paesaggio naturale e rurale, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 37 delle Norme di attuazione del Ptcp, pur consentendo l'insediamento di attività compatibili con la funzione agricola primaria. Relativamente alle possibili utilizzazioni, sono ammesse: - attività per la conduzione del fondo; - funzioni afferenti al turismo agricolo; - commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti agricoli delle aziende; - promozione dei marchi agricoli locali. Sono prescritti i seguenti indici:

Iff	≤ 0,03*	mc/mq
Rc	0,03	mq/mq
Hmax	4,50	m
Lm	10.000,00	mq
Np	1	-
Df	15,00	m
Dc	10,00	m

(*) limitatamente alle residenze ammissibili

Legenda:

- Iff = Indice di fabbricabilità fondiario
- Mmax = altezza massima
- Df = Distanza dai fabbricati
- Dc = Distanza dai confini
- Rc = Rapporto di copertura
- Lm = Lotto minimo

Per gli indici relativi alla distanza dalle strade si rimanda alle disposizioni fissate dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e a quelle stabilite dal D.l. n. 1404 dell'1.4.1968, i quali si ritengono qui interamente trascritti.

Nella Zona omogenea E3 è vietato asportare, modificare o alterare gli elementi naturali presenti. Ogni intervento sull'edificato o

comunque trasformativo dovrà garantire la massima compatibilità con le tipologie edilizie del luogo.

L'edificabilità del territorio appartenente alla Zona agricola E3 dev'essere strettamente funzionale all'esercizio dell'attività agrosilvopastorale esercitata dai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

A. Persone fisiche:

1. imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
2. imprenditore agricolo professionale (IAP) come da D.Lgs. n. 99/2004 e s.m.i.;
3. imprenditore a tempo parziale (non agricolo a titolo principale – cosiddetto part time – rilevante solo ai fini urbanistici)
4. coltivatore diretto;
5. imprese familiari.

B. Persone diverse da quelle fisiche:

1. società semplici (almeno un solo dev'essere IAP);
2. società in accomandita (almeno un socio accomandatario dev'essere IAP);
3. società di capitali (almeno un amministratore dev'essere IAP);
4. società cooperative.

Gli interventi sono consentiti a seguito dell'approvazione di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), redatto da tecnico abilitato, che evidenzia le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi e/o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale. Il PSA deve contenere:

- una descrizione della situazione attuale dell'azienda;
- una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle sistemazioni agrarie, anche con riferimento al Codice di buona pratica agricola e alle misure silvo-ambientali e agro-ambientali contenute nel Piano di Sviluppo Rurale;
- una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché dell'adeguamento delle strutture produttive;
- l'individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei fondi collegati agli stessi;
- la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione dello stesso PSA.

La presentazione del piano di cui sopra costituisce condizione preliminare per il rilascio del titolo abilitativo. La realizzazione del PSA è disciplinata da un'apposita convenzione, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente:

- di effettuare gli interventi previsti nel PSA in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
- di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle destinazioni agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del Piano,
- di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni rurali eventualmente da realizzare per almeno 20 anni dall'ultimazione delle costruzioni stesse;
- di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva le stesse sono riferite;
- di rimuovere gli annessi agricoli al termine di validità del PSA in mancanza di sue proroghe o dell'inserimento degli annessi in un nuovo PSA.

Strumento attuativo: I.D.

Le norme tecniche di attuazione del PUT relative alle zone interessate sono le seguenti:

Zona territoriale 1a - Tutela dell'ambiente naturale - 1° grado

Comprende le maggiori emergenze tettoniche e morfologiche che si presentano prevalentemente con roccia affiorante o talvolta a vegetazione spontanea.

Essa va trasferita nei Piani regolatori generali, come zona di "tutela naturale", e la relativa normativa deve:

- assicurare l'inedificabilità, sia privata che pubblica;
- impedire ogni trasformazione del suolo (sbancamento, muri di sostegno, riporti etc.);
- non consentire l'attraversamento da parte di strade, elettrodotti, acquedotti, funivie e altre opere che non siano quelle indicate dal Piano urbanistico territoriale - parte V cartografia allegata;
- non consentire opere di rimboscimento in contrasto con la vegetazione esistente;
- assicurare la conservazione della vegetazione spontanea;
- prevedere, ove necessario, interventi di restauro del paesaggio, secondo i criteri indicati nelle norme tecniche del successivo titolo IV;
- prevedere per l'eventuale edilizia esistente:
 - a) per gli edifici esistenti a tutto il 1955, il solo restauro conservativo, secondo le norme di cui al successivo titolo IV;
 - b) per gli edifici costruiti successivamente, nessun intervento edilizio;
- garantire per i Comuni costieri il pubblico accesso al mare o ai luoghi panoramici, mediante il ripristino dei sentieri o passaggi pedonali.

Zona territoriale 1b - Tutela dell'ambiente naturale - 2° grado

Comprende la parte del territorio prevalentemente a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi di acqua, alcune aree a colture pregiate di altissimo valore ambientale.

Essa va articolata nei Piani regolatori generali in zone di Piano regolatore, tutte di tutela, ma differenziate in relazione alla preminenza delle istanze in esse contenute e documentate:

- a) zona di tutela dei terrazzamenti della costiera amalfitana;
- b) zona di tutela agricola;
- c) zona di tutela silvo-pastorale;
- d) zona di tutela idrogeologica e di difesa del suolo.

Le indicazioni e la normativa dei Piani regolatori generali in particolare:

- per le zone di cui alle lettere a), b), c) e d), devono:
- assicurare la inedificabilità sia pubblica che privata;
- consentire, per l'eventuale edilizia esistente a tutto il 1955, interventi, secondo le norme tecniche di cui al titolo IV di:
 - 1) restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione delle superfetazioni;
 - 2) adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi (ai fini della creazione dei servizi igienici) con i seguenti parametri:
 - dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento: 30,00 mq. di superficie utile netta;
 - incremento di superficie utile netta, pari al 10% di quella esistente, fino ad un valore massimo di 15,00 mq. (per i valori risultanti minori di metri quadrati 6,00 si consente l'arrotondamento sino a tale valore);
- consentire, per l'eventuale edilizia esistente e realizzata in epoca successiva al 1955, interventi, secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV, di sola manutenzione ordinaria;
- per le zone di cui alle lettere a) e b) devono:
 - prevedere la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali di cui al precedente articolo 15 che dovranno essere progettate e costruite secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV;
 - consentire, nel rispetto delle norme tecniche, di cui al successivo titolo IV, rifacimenti dei muri di sostegno dei terrazzamenti e la costruzione di piccole rampe di collegamento tra i terrazzamenti;
- per la zona di cui alla lettera a), devono assicurare la modificabilità degli esistenti ordinamenti culturali;
- per la zona di cui alla lettera b) devono:
 - consentire la sostituzione degli ordinamenti culturali esistenti con altri appartenenti comunque alla tradizione dell'area;
 - consentire la realizzazione di stalle, porcilaie etc., connesse con la conduzione dei poderi già dotati di case rurali e nella misura del 15% rispetto al volume di detta casa;
- per la zona di cui alla lettera c) devono:
 - prevedere e/o consentire la realizzazione, secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV di stradette forestali;
 - consentire gli interventi di rimboschimento;
 - consentire la realizzazione delle indispensabili attrezzature per le attività connesse con la zootecnia e per la lavorazione del latte;
- per la zona di cui alla lettera d) devono consentire interventi per la difesa del suolo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

Zona territoriale 3 Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo

Comprende gli insediamenti antichi, integrati con la organizzazione agricola del territorio, presenti nella costiera amalfitana e di notevole importanza paesistica.

Essa va trasferita nel Piano regolatore generale come zona di "Tutela Integrata e Risanamento".

Per essa, con una progettazione estremamente dettagliata, documentata e culturalmente qualificata, il Piano regolatore generale fornirà indicazioni e norme (mediante elaborati di piano di dettaglio in scala almeno 1:500: planovolumetrici, profili, fotomontaggi ecc.) tali da:

- individuare gli edifici e i complessi di particolare interesse storico - artistico ed ambientale da assoggettare a soli interventi di restauro conservativo, di cui alle norme tecniche del successivo titolo IV (con particolare riferimento agli edifici rustici coperti a volta);
 - consentire per la restante edilizia esistente, gli interventi annessi per la precedente "zona territoriale 1b", relativamente all'edilizia esistente a tutto il 1955;
 - prevedere e/o consentire interventi per l'adeguamento dell'organizzazione agricola del territorio, secondo quanto previsto per la precedente "zona territoriale 1b" lettera a);
 - impedire ulteriore edificazione, fatta eccezione per:
 - le attrezzature pubbliche previste dal Piano urbanistico territoriale e quelle a livello di quartiere, sempre che l'analisi e la progettazione dettagliata del Piano regolatore generale ne dimostrino la compatibilità ambientale;
 - eventuali limitatissimi interventi edilizi residenziali e terziari, ove ne sussista il fabbisogno di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e sempre che le analisi e la progettazione dettagliata del Piano regolatore generale ne dimostrino la compatibilità ambientale.
- Tanto per le attrezzature pubbliche quanto per gli altri eventuali interventi edilizi, il Piano regolatore generale prescriverà tipologie, materiale e tecniche costruttive, anche in ottemperanza alle norme tecniche di cui al successivo titolo IV.

Le norme tecniche di attuazione del PSAI relative alle zone interessate sono le seguenti:

ARTICOLO 16 - Disciplina delle aree a rischio elevato da frana R3 per i Bacini idrografici in Destra Sele, in Sinistra Sele e rischio reale da frana Rf3 per il Bacino idrografico Interregionale del Sele

I. Nelle aree a rischio reale elevato da frana R3 per i Bacini idrografici in Destra Sele e in Sinistra Sele e Rf3 per il Bacino idrografico Interregionale Sele, oltre agli interventi e le attività previste nelle aree a rischio reale molto elevato da frana, sono consentite, in relazione al patrimonio edilizio esistente:

- a. gli interventi di ristrutturazione edilizia esclusa la demolizione con ricostruzione, che non comportino aumento del carico insediativo;
- b. la realizzazione di manufatti qualificabili come volumi tecnici;
- c. gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti cimiteriali esistenti.

2. I progetti di cui al comma I devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 33 - Disciplina delle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e a pericolosità reale da frana Pf3 e Pf2 per il Bacino idrografico Interregionale Sele

I. Nelle aree a pericolosità da frana molto elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici regionali del Destra e del Sinistra Sele e a pericolosità reale elevata Pf3 e a pericolosità reale da frana media Pf2, per il Bacino interregionale Sele, oltre a quanto previsto dall'art. 27, sono consentiti:

- a. gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto;

- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco e delle opere di mitigazione del rischio da frane ed idraulico;
c. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre la pericolosità dell'area;
d. la realizzazione di muretti a secco; e. la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi strettamente connessi alle attività agricole.
2. Gli interventi di cui al vincolante comma 1, lett. a) e b) - manutenzione straordinaria - e c) devono essere corredati dello studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, sul quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Amalfi, 18.03.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

fig. Mariarosaria Ariano


IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA E DEMANIO
arch. Giuseppe CASO

